

che m'ispira l'amico Tedesco, mi abbia indotto a parlare con tanta dolcezza da fargli credere che abbia voluto dire sì, mentre ho detto no. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Onorevole Crespi, insiste nel suo emendamento?

CRESPI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Lucca: insiste nell'emendamento che ha proposto al primo comma?

LUCCA. Insisto, tanto più che esso è stato riconosciuto opportuno anche dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Turco, insiste nel suo emendamento?

TURCO. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro, dalle quali appare che il mio desiderio circa il Mezzogiorno è esaudito, non insisto nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito i vari emendamenti.

Gli onorevoli Crespi, Visocchi, Scorciani-Coppola, Caputi, Modestino, Spirito Beniamino, Leali, Spirito Francesco, Jatta, Renaglio, Roselli, Marghieri, Cuzzi, Falconi Gaetano, Lucchini Angelo, Medici, Rossi Gaetano, Marzotto, propongono che si dica:

« Per la costruzione di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto o di mandamento a stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso, o ad allacciare scali di vie acquedotti interne e banchine di porti marittimi non ancora raccordati, il Governo del Re, ecc. ».

Pongo a partito questo emendamento, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento al primo comma, presentato dall'onorevole Lucca e non accettato dal Governo.

L'onorevole Lucca propone di sostituire alle parole « od importanti capoluoghi di distretto » le altre: « o capoluoghi di distretti od importanti centri di popolazione e di traffico ».

Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

CRESPI. La controprova!

PRESIDENTE. La controprova doveva essere domandata.

CRESPI. L'ho domandata ora.

PRESIDENTE. L'ha domandata dopo la proclamazione, che ho fatta in base allo

accertamento dei voti fatto dagli onorevoli segretari, che sono i notai della Camera.

Viene ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lucca, accettato dal Governo, che è così concepito:

« Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per le sovvenzioni di cui all'articolo 46 della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

Pongo a partito questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo ora a partito l'articolo 2 come risulta concepito dopo l'approvazione dell'emendamento Lucca.

(*È approvato*).

### Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta in apposito capitolo la somma di lire 150,000 per l'esercizio 1906-907 e la somma di lire 300,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909 per le sovvenzioni alle tramvie di cui al precedente articolo.

Si provvederà a tali stanziamenti:

per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 mediante prelevamento dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella B annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238;

per l'esercizio 1908-909 sull'assegnazione complessiva di lire 70,000,000 stabilita dall'articolo 1 della legge predetta.

Agli ulteriori stanziamenti sarà provveduto di anno in anno colla legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici, nei limiti dell'assegnazione stessa.

(*È approvato*).

### Art. 4.

Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, non contemplate nell'articolo 1 della presente legge e non comprese fra le complementari, il limite d'impegno di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 3,000,000 per il periodo dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1908-909.

(*È approvato*).

### Art. 5.

Le somme che al 30 giugno 1909 non fossero impegnate nei limiti fissati dagli articoli 1 e 4 della presente legge, saranno aggiunte a quelle che si stabiliranno